SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 9 agosto 1996** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 133

DECRETO LEGISLATIVO 23 luglio 1996, n. 415.

Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

96G0428

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 1996, n. **414**.

Attuazione della delega conferita dall'art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di soppressione del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 1996;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso.

2. Con effetto dalla data di cui al comma 1, sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, ad esclusione dei dipendenti da comuni, province e regioni esercenti direttamente in economia il pubblico servizio di trasporto, per i quali restano confermate le disposizioni dell'art. 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, con la decorrenza ivi indicata:

a) i lavoratori di cui all'art. 4, comma primo, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, e successive modificazioni ed integrazioni, in servizio alla data del 31 dicembre 1995;

b) i lavoratori di cui all'art. 4, comma primo, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, e successive modificazioni ed integrazioni, assunti dalle aziende esercenti pubblico servizio di trasporto successivamente al 31 dicembre 1995;

c) i titolari di posizioni assicurative presso il soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ancorché sia avvenuta la cessazione anticipata dal servizio con diritto a prestazione differibile.

3. Sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di trattamenti pensionistici diretti ed ai superstiti a carico del soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in essere al 31 dicembre 1995 e dei trattamenti di pensione di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto. Gli oneri relativi ai predetti trattamenti pensionistici sono posti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

4. L'iscrizione di cui ai commi 2 e 3 è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed è valida ai fini delle prestazioni previste dalle norme che disciplinano il predetto Fondo e per gli oneri derivanti da eventuali trasferimenti di posizioni assicurative in altri regimi previdenziali.

5. Ai fini dell'iscrizione di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *c)*, per ciascuno degli iscritti al 31 dicembre 1995 al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, è costituita una posizione assicurativa e contributiva nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, in relazione ai periodi coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione ed ai periodi in ogni caso utili nel Fondo medesimo.

Art. 2.

Contributi

1. Il contributo al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dovuto per il personale di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, è stabilito nella misura del 36,46 per cento della retribuzione imponibile determinata ai sensi del comma 7, di cui l'11,219 per cento a carico dei lavoratori. La predetta misura resterà invariata fino a che l'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti non raggiungerà la misura stessa.

2. Per il personale di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, il contributo è stabilito nella misura e con i criteri di ripartizione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

3. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di armonizzazione dei regimi pensionistici di cui all'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per il personale di cui al comma 2 è dovuto altresì per la durata di cinque anni, a totale carico dei datori di lavoro, un contributo pari ai 2/3 della differenza tra l'aliquota contributiva di cui al comma 1 e quella di cui al comma 2, da destinarsi al ripianamento del deficit patrimoniale quale risulta tempo per tempo dal rendiconto della evidenza contabile separata prevista all'art. 1, comma 4. Il predetto contributo è prorogabile con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione all'andamento finanziario dell'evidenza contabile separata di cui all'art. 1, comma 4.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è definita, in via ulteriore rispetto alle aliquote di cui ai commi 1, 2 e 3 e nella misura massima di 4,43 punti percentuali, l'attribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con l'evidenza contabile separata di cui all'art. 1, comma 4, delle quote di contribuzione attualmente destinate al finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

5. L'aliquota per il computo della pensione di cui all'art. 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è confermata nella misura del 33 per cento.

6. Restano confermate le norme in materia di obbligo contributivo di cui agli articoli 8 e 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 889.

7. I contributi indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo sono applicati sulla retribuzione definita dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive integrazioni e modificazioni. Ai fini della determinazione della retribuzione imponibile risultano altresì applicabili le disposizioni di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le medesime disposizioni si applicano al contributo di cui al comma 3.

Art. 3.

Regime pensionistico degli iscritti al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto al 31 dicembre 1995.

1. Per i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, è prevista la possibilità di liquidare i seguenti trattamenti pensionistici:

a) pensione di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti secondo la normativa vigente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

b) per il solo personale viaggiante, pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

c) pensione di invalidità specifica ai sensi degli articoli 12, primo comma, lettera *a)*, e 13, primo comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 28 luglio 1961, n. 830;

d) pensione di anzianità.

2. In caso di liquidazione delle prestazioni di cui al comma 1, lettera *a)*, l'importo della pensione è determinato dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite nel Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto anteriormente al 1° gennaio 1996, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente presso il soppresso Fondo che resta a tal fine confermata in via transitoria;

b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

3. In caso di liquidazione delle prestazioni di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, i periodi di anzianità contributiva maturati nell'assicurazione generale obbligatoria anteriormente al 1° gennaio 1996 non sono considerati utili ai fini della maturazione del diritto al trattamento pensionistico. Nei suddetti casi l'importo della pensione è determinato dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite nel Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto anteriormente al 1° gennaio 1996, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente presso il soppresso Fondo che resta a tal fine confermata in via transitoria;

b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 1996, calcolato secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

4. Nei casi di liquidazione delle prestazioni di cui al comma 3, i periodi di contribuzione esistenti nel Fondo pensione lavoratori dipendenti anteriormente al 1° gennaio 1996 danno luogo, al compimento dell'età prevista per la corresponsione del trattamento di vecchiaia secondo le norme in vigore tempo per tempo nel Fondo stesso, alla riliquidazione del trattamento pensionistico, da effettuarsi sulla base della retribuzione utilizzata per la liquidazione della quota di pensione di cui al comma 2, lettera *b)*, rivalutata secondo i coefficienti di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

5. L'importo complessivo dei trattamenti pensionistici di cui al comma 1, da liquidarsi in base al metodo retributivo, non può in ogni caso superare il più favorevole tra i seguenti due importi:

— 90 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di pensione di cui al comma 2, lettera *a)*;

— 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

6. In materia di età pensionabile, restano confermate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano altresì confermate le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in conseguenza dell'opzione esercitata dall'iscritto ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

7. Fino all'attuazione della normativa in materia di lavori usuranti prevista dall'art. 1, commi 34, 35, 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 12, primo comma, lettera *a)*, della legge 28 luglio 1961, n. 830, con le modalità di accertamento dell'invalidità previste dall'art. 9, secondo e terzo comma, del regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e dall'art. 29 dell'allegato *A* del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e di cui all'art. 13, primo comma, lettere *a)* e *b)*, della citata legge n. 830 del 1961 e all'art. 2 della legge 12 luglio 1988, n. 270. La decorrenza delle pensioni liquidate secondo le predette disposizioni è fissata dal primo giorno del mese successivo alla data di esonero dal servizio dell'iscritto.

8. Le pensioni liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di incumulabilità con la rendita eventualmente corrisposta dall'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il medesimo evento invalidante.

9. Per le forme di invalidità diverse da quelle disciplinate dagli articoli 12, primo comma, lettera *a)*, e 13, primo comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 28 luglio 1961, n. 830, si applicano le disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria.

10. Per i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, in alternativa a quanto disposto dal presente articolo, è confermata la possibilità di utilizzare, secondo le norme che disciplinano il diritto e la misura dei trattamenti di pensione previsti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, tutti i periodi contributivi provenienti dal soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, nonché quelli acquisiti nello stesso Fondo pensioni lavoratori dipendenti precedentemente e successivamente al 1° gennaio 1996.

Art. 4.

Rapporti finanziari

1. Alla gestione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti devono essere imputate, con l'evidenza contabile separata prevista all'art. 1, comma 4, sia per quanto attiene allo stato patrimoniale che al conto economico:

a) le attività e le passività quali risultano dal rendiconto della gestione del Fondo di cui all'art. 1, comma 1, alla data di soppressione del Fondo stesso;

b) le somme che a qualsiasi titolo risulteranno a credito e a debito del soppresso Fondo successivamente al 31 dicembre 1995;

c) i contributi versati ai sensi dell'art. 2, nonché l'ammontare delle rate dei trattamenti pensionistici diretti o indiretti da erogare a partire dal 1° gennaio 1996.

Art. 5.

Norme transitorie e finali

1. I trattamenti pensionistici diretti o ai superstiti, spettanti per la risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta in data compresa tra il 1° gennaio 1996 e la data di entrata in vigore del presente decreto, sono liquidati secondo le disposizioni legislative in vigore nel soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Sono fatti salvi i rapporti giuridici prodottisi e i provvedimenti posti in essere nel medesimo periodo.

2. Ai trattamenti pensionistici spettanti ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3.

3. Il personale degli enti locali di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'art. 1, ha facoltà di optare per il trattamento di pensione che sia stato liquidato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. A favore di tale personale, inoltre, è riconosciuta la facoltà di ricongiungere presso il Fondo pensionistico gestito dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (INPDAP) la posizione assicurativa già costituita presso il Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in applicazione delle disposizioni dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Entrambe le facoltà anzidette dovranno essere esercitate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà inviata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al personale interessato.

4. Restano valide le domande di riscatto, di ricongiunzione, di versamenti volontari e di accrediti figurativi pervenute all'INPS fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano ad oggetto anzianità assicurative da far valere nel Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto fino al 31 dicembre 1995. È riconosciuta altresì la validità delle domande di ricongiunzione pervenute all'INPS entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, dal 1° gennaio 1996 trovano applicazione le norme in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.

— L 'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— I commi 70 e 71 dell 'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) prevedono che:

«70. In coerenza con i princìpi informatori della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed in particolare con quanto disposto dall'art. 2, commi 22 e 23, della medesima legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo inteso al riordino del trattamento pensionistico del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto che tenga conto anche dei seguenti criteri direttivi:

a) soppressione con decorrenza dal 1° gennaio 1996 del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ed iscrizione dei lavoratori di cui all'art. 4, primo comma, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, in servizio alla data del 31 dicembre 1995 ovvero assunti successivamente a tale data, all'assicurazione generale obbligatoria, con esclusione dei dipendenti dei comuni, province e regioni esercenti direttamente il pubblico servizio di trasporto per i quali restano confermate le disposizioni dell'art. 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, con la decorrenza ivi indicata; l'iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed è valida ai fini delle prestazioni previste dalle norme che disciplinano il predetto Fondo;

b) determinazione dell'aliquota contributiva di finanziamento in misura che, con riferimento a quella in essere alla data di soppressione del predetto Fondo, risponda ad esigenze di solidarietà connesse alla salvaguardia, nell'ambito della categoria, delle flessibilità e peculiarità dell'attività lavorativa;

c) previsione del criterio del *pro-rata* per la determinazione della quota di pensione corrispondente alle anzianità assicurative acquisite anteriormente alla data di soppressione del Fondo.

71. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 70 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno trenta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le commissioni parlamentari competenti per la materia si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione dello schema medesimo».

Note all'art. 1:

— L'art. 8 del R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2311, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 (Norme per l'equo trattamento del personale addetto alle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate dall'industria privata, da province o da comuni) soppresso dal presente decreto, era il seguente:

«Art. 8. — Per le aziende il cui personale è iscritto alla cassa nazionale per le assicurazioni sociali, l'intero contributo di cui all'art. 6 del decreto luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, sarà dalla cassa nazionale assegnato ad un fondo speciale denominato "fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto". Per detto fondo la cassa terrà gestione separata da quella delle altre operazioni da essa esercitate.

Sul fondo così costituito si intendono trasferite tutte le attività esistenti nei fondi costituiti a norma dell'art. 7 del citato decreto luogotenenziale n. 467».

— Il comma 2 dell'art. 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi) così recita: «2. A decorrere dal primo giorno del mese succesivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza è estesa ai dipendenti, a qualunque titolo assunti, anche se adibiti a servizi di carattere eccezionale o straordinario ancorché l'assunzione sia a tempo determinato o a titolo di supplenza o per attività non istituzionali».

— Il comma primo dell'art. 4 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto) così recita:

«È iscritto obbligatoriamente al Fondo:

a) il personale di ruolo, in servizio di prova o in pianta stabile, dipendente da:

1) aziende private esercenti ferrovie, tramvie, autolinee, filovie, funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie e linee di navigazione interna, tenute alla applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relativi allegati, successive aggiunte e modificazioni;

2) comuni, province, regioni e loro consorzi esercenti, in economia o mediante aziende speciali, i servizi di cui al precedente punto 1) e tenuti all'applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, nonché relativi allegati le successive aggiunte e modificazioni;

b) il personale effettivo o adibito in modo continuativo ai pubblici servizi di trasporto, dipendente dalle aziende e dagli enti di cui alla precedente lettera *a)* nei confronti dei quali non ricorre l'obbligo di applicazione del regolamento di cui all'allegato *A* del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;

c) il personale dipendente da aziende esercenti in appalto, operazioni di riparazione, manutenzione, rifornimento e ricovero dei mezzi di trasporto utilizzati dalle aziende e dagli enti di cui alla precedente lettera *a)* per la gestione del pubblico servizio, sempreché, per effetto della legge 22 settembre 1960, n. 1054, siano state loro estese le norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148».

Note all'art. 2:

— Il comma 22 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), così recita:

«22. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi intesi all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso

l'INPS, l'INPDAP nonché dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresì con riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale non statale di cui al comma 2, terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella lettera *b)*, delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'art. 1;

b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i principi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell'art. 1;

c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di flessibilità omogenei rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'art. 1;

d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati».

— L'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), così recita:

«Art. 24 *(Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari istituito dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti".

2. La predetta gestione, alla quale affluiscono i contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le attività e le passività ed eroga le relative prestazioni.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il Fondo per gli assuntori dei servizi delle ferrovie, tramvie, filovie e linee di navigazione interna di cui agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941 e dell'11 dicembre 1942. La residua attività patrimoniale, come da bilancio consuntivo della gestione del predetto fondo, è contabilizzata nella gestione dei trattamenti familiari di cui al comma 1.

4. Il bilancio della gestione è unico ed evidenzia per ciascuna forma di previdenza le prestazioni e il correlativo gettito contributivo».

— Il comma 10 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), è il seguente: «10. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, l'aliquota per il computo della pensione è fissata al 33 per cento. Per i lavoratori autonomi iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) detta aliquota è fissata al 20 per cento».

— Gli articoli 8 e 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto), sono i seguenti:

«Art. 8 *(Responsabilità solidale per il pagamento delle somme dovute al Fondo nel caso di cessione o di fusione di aziende)*. — In caso di cessione o di fusione di aziende o di linee e comunque di subingresso convenzionale nell'esercizio del pubblico servizio di trasporto, il nuovo esercente è solidalmente responsabile con quello precedente del pagamento dei contributi maturati nonché delle somme a qualsiasi altro titolo dovute al Fondo».

«Art. 9 *(Rivalsa sulle sovvenzioni, sui sussidi integrativi di esercizio e sui contributi straordinari erogati dallo Stato o dalle regioni in caso di omesso versamento delle somme dovute al Fondo)*. — L'erogazione alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di sussidi integrativi di esercizio o sovvenzioni o contributi straordinari a qualsiasi titolo stanziati dallo Stato o dalle regioni è in ogni caso subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo contributivo verso il Fondo da parte delle aziende stesse.

Per le aziende sovvenzionate o sussidiate dallo Stato che non ottemperino al pagamento delle somme dovute al Fondo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, senza pregiudizio delle normali azioni legali, invia al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile copia degli estratti conti e delle diffide di pagamento di cui all'ultimo comma dell'art. 16 della legge 28 luglio 1961, n. 830, unitamente all'elenco delle aziende medesime.

Per le aziende che non ottemperino alla diffida, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile provvede d'ufficio al versamento delle somme dovute al Fondo per contributi pregressi e loro accessori, trattenendo il relativo importo sulle sovvenzioni, sui sussidi integrativi di esercizio o sui contributi straordinari di cui al primo comma del presente articolo».

— L'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come integrato dal comma 15 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n 335, così recita:

«Art. 12. — Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955, n. 797, e l'art. 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:

"Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.

Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo:

1) di diaria o d'indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;

2) di rimborsi a piè di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;

3) di indennità di anzianità;

4) di indennità di cassa;

5) di indennità di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;

6) di gratificazione o elargizione concessa *una tantum* a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale.

L'art. 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali attribuibili a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi.

L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo.

La retribuzione come sopra determinata è presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.

Sono altresì esclusi dalla retribuzione imponibile di cui al presente articolo:

a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;

b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto l'anno scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l'università e siano in regola con gli esami dell'anno accademico;

c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di asili nido aziendali;

d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli aziendali con finalità sportive, ricreative e culturali, nonché quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali;

e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per l'assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti disposizioni, di azioni della società datrice di lavoro ovvero di società controllanti o controllate;

f) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti, limitatamente all'importo eccedente il 50 per cento del prezzo praticato al grossista».

— Il comma 18 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, così recita: «18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'art. 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi già previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni».

Note all'art. 3:

— L'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), così recita:

«Art. 5 *(Età per il pensionamento di vecchiaia)*. — 1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria trova applicazione quanto disposto dall'art. 1, fermi restando, se più elevati, i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia vigenti alla data del 31 dicembre 1992 e quelli per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età previsto dai singoli ordinamenti nel pubblico impiego.

2. Per gli appartenenti alle Forze armate, per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo, dipendente da aziende di navigazione aerea di cui alla legge 31 ottobre 1988, n. 480, per i lavoratori di cui all'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, per il personale viaggiante iscritto al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 830, e al Fondo pensioni di cui all'art. 209 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, per i lavoratori marittimi relativamente ai casi di cui all'art. 31 della legge 26 luglio 1984, n. 413, per i lavoratori iscritti all'ENPALS appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, nonché per i giocatori di calcio, gli allenatori di calcio e gli sportivi professionisti, di cui rispettivamente alla legge 14 giugno 1973, n. 366, ed alla legge 23 marzo 1981, n. 91, restano fermi i limiti di età stabiliti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992.

3. Per la cessazione dal servizio del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco restano ferme le particolari norme dettate dai rispettivi ordinamenti relativamente ai limiti di età per il pensionamento di cui al presente articolo.

4. In fase di prima applicazione per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale che prevedono in base alle rispettive normative vigenti alla data del 31 dicembre 1992, requisiti di età inferiori a quelli di cui al comma 1, l'elevazione dell'età medesima ha luogo in ragione di un anno per ogni due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994 e le opzioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, ove esercitabili, non possono determinare, rispettivamente, il superamento della retribuzione pensionabile ed il superamento del limite massimo del coefficiente di rendimento complessivo stabiliti dalle vigenti normative».

— La lettera *a)* del primo comma dell'art. 12 e le lettere *a)* e *b)*, primo comma, dell'art. 13 della legge 28 luglio 1961, n. 830 (Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo istituito con l'art. 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311) così recitano:

«Art. 12 *(Pensione di invalidità agli iscritti il cui rapporto di lavoro è regolato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148)*. — Gli iscritti al Fondo ai quali è applicabile il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, possono essere collocati in pensione per invalidità:

a) se riconosciuti invalidi in modo permanente ed assoluto alle funzioni proprie delle qualifiche di cui sono rivestiti, quando abbiano almeno 10 anni di servizio e purché per incapacità fisica o per mancata disponibilità di posti, non possano essere adibiti ad altri servizi dell'azienda».

«Art. 13 *(Pensione di invalidità agli iscritti il cui rapporto di lavoro non è regolato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148. Collegio medico).* — Gli iscritti al Fondo cui non è applicabile il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, hanno diritto alla pensione di invalidità purché:

a) siano stati esonerati dal servizio per inabilità alle mansioni della propria qualifica;

b) possano far valere almeno 10 anni di effettiva contribuzione al Fondo».

— Il comma 5 dell'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, così recita: «5. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al presente articolo, le retribuzioni di cui all'art. 3, comma 11, della legge 29 maggio 1982, n. 297, e i redditi di cui all'art. 5, comma 6, e all'art. 8, comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233, sono rivalutati in misura corrispondente alla variazione, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT. Ai predetti redditi e retribuzioni si applica altresì un aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni e dei redditi pensionabili».

— Il comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, così recita: «3. La percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva acquisita per effetto di opzione esercitata ai sensi dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, ai fini della permanenza in servizio oltre le età di cui al comma 1, è incrementata di un punto percentuale fino al compimento del 60° anno di età per le donne e 65° per gli uomini e di mezzo punto percentuale negli altri casi, anche in deroga all'art. 11, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153. Gli incentivi indicati sono attribuiti, comunque, fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile. Per gli anni successivi viene riconosciuta la maggiorazione della pensione di cui al comma 6 dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407».

— L'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993) così recita:

«Art. 6 *(Età pensionabile e prosecuzione del rapporto di lavoro).* — 1. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive della medesima possono continuare a prestare la loro opera fino al compimento del sessantaduesimo anno di età, anche nel caso in cui abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, sempreché non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o di trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, purché di vecchiaia.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercizio della facoltà di cui al comma 1 deve essere comunicato al datore di lavoro ed all'ente previdenziale competente almeno sei mesi prima della data di coseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

3. Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione di cui al comma 2. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. In tale caso la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.

4. Nei confronti dei lavoratori che esercitano la facoltà di cui ai commi 1 e 3 e con i limiti in essi fissati si applicano le disposizioni della legge 11 maggio 1990, n. 108.

5. Qualora il lavoratore abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda di trattamento pensionistico.

6. Gli iscritti che abbiano esercitato la facoltà di cui al comma 1 hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione del trattamento pensionistico di importo pari alla misura del supplemento di pensione di cui all'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in relazione al periodo di continuazione della prestazione della loro opera; la maggiorazione si somma alla pensione e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza della maggiorazione stessa. Per i trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi di cui al comma 1, si applicano le norme in materia di determinazione della misura della pensione previste dai singoli ordinamenti.

7. Nel caso che venga, esercitata l'opzione di cui al comma 1, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto compimento del sessantaduesimo anno di età avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti».

— L'art. 6 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54 (Disposizioni in materia previdenziale) così recita:

«Art. 6. — Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative dalla medesima, i quali non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per incrementare la propria anzianità contributiva e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età, sempreché non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria.

L'esercizio della facoltà di cui al comma precedente deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturano i requisiti previsti entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto. In tale caso la comunicazione al datore di lavoro deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengano maturati.

Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, in deroga all'art. 11 della legge stessa.

Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi precedenti, al pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto raggiungimento del requisito di anzianità contributiva di cui al comma stesso avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti».

— I commi 34, 35, 36 e 37 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), così recita:

«34. L'art. 3 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. — *1.* Ai fini dell'ammissione al beneficio di cui all'art. 2 e alla copertura dei relativi oneri:

a) per i lavoratori del settore privato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta congiunta delle organizzazioni sindacali dei datori di

lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuate per ciascuna categoria le mansioni particolarmente usuranti e sono determinate le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile;

b)) per i lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definite le mansioni ritenute particolarmente usuranti e sono determinate le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile. Con il medesimo decreto sono stabiliti i termini e modalità per la verifica e di controllo in ordine all'espletamento, da parte dei lavoratori medesimi, delle attività particolarmenti usuranti;

c) per i lavoratori del settore pubblico, con decreto dei Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore. sono individuate le mansioni particolarmente usuranti nei singoli comparti e sono definite le modalita di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo i criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile, nell'ambito delle risorse finanziarie preordinate ai rinnovi dei rispettivi contratti di lavoro.

2 Sulle aliquote contributive di cui comma 1 non operano misure di fiscalizzazione e di agevolazione comunque denominate.

3. Ove le organizzazioni sindacali non formulino le proposte di cui al comma 1, lettera *a)*, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita una commissione tecnico-scientifica istituita dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce le modalità di copertura degli oneri, determinandone l'entità ed i criteri di ripartizione tra le parti nell'ambito del settore, consideratene le caratteristiche.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione istituita ai sensi del comma 3, sarà riconosciuto un concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 1 relativi a determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano. Il concorso non puo superare il 20 per cento del corrispondente onere ed è attribuito nell'ambito delle risorse preordinate a tale scopo, determinate, in fase di prima applicazione, in 250 miliardi di lire annui a decorrere dal 1996. Le predette risorse possono essere adeguate in relazione ai dati biostatistici e di esperienza registrati. Il predetto decreto è emanato entro sei mesi dalla richiesta avanzata dalle parti nelle proposte formulate ai sensi del comma 1.

5. La commissione di cui al comma 3 si avvale di un osservatorio istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per analisi e indagini sulle attività usuranti, su quelle nocive, sulle aspettative di vita, sull'esposizione al rischio professionale. Di tale osservatorio fanno parte esperti designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dall'INPS, dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAM) dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e da istituti universitari competenti".

35. All'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che questi presentano, anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, viene, inoltre, ridotto il limite di anzianità contributiva di un anno ogni dieci di occupazione nella attività di cui sopra, fino ad un massimo di ventiquattro mesi complessivamente considerati".

36. I limiti di età anagrafica, di cui ai commi 25, 26, 27 e 28, sono ridotti fino ad un anno per i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi dei commi 34 e 35.

37. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, il lavoratore, nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi dei commi 34 e 35, può optare per l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato di un anno per ogni sei anni di occupazione nelle attività usuranti ovvero per l'utilizzazione del predetto periodo di aumento ai fini dell'anticipazione dell'età pensionabile fino ad un anno rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19».

— Il secondo e il terzo comma dell'art. 9 del R.D. 30 settembre 1920, n. 1538 (Approvazione del regolamento speciale per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, alle province e ai comuni) così recita:

«Nel caso in cui si proceda all'accertamento dell'invalidità mediante il collegio medico di cui all'art. 42 del regolamento tipo per il personale, approvato con decreto 10 marzo 1920, n. 3176, dal Ministero dei lavori pubblici, la cassa avrà diritto di far intervenire nel collegio stesso un medico di propria fiducia.

La cassa potrà chiedere che l'invalidità sia accertata mediante il collegio medico, di cui all'art. 42 del regolamento suddetto e con l'intervento di un medico di propria fiducia, anche nel caso in cui non sia sorta contestazione tra l'agente e l'azienda per la dispensa dal servizio».

— L'art. 29 dell'allegato *A* del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) è il seguente:

«ALLEGATO *A*

Regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.

«Articoli da 1 a 28 *(Omissis)*.

Art. 29. — L'accertamento dei requisiti fisici degli agenti è eseguito da medici di fiducia dell'azienda.

L'agente o chi abbia titolo di preferenza, a termini dell'art. 9, può ottenere un nuovo accertamento della inabilità, purché ne presenti domanda corredata da certificato medico motivato, entro dieci giorni dalla partecipazione del primo giudizio. Nel nuovo accertamento, da eseguirsi entro dieci giorni dalla richiesta, l'agente ha facoltà di farsi assistere, a sue spese, da medici di sua fiducia, in numero pari a quelli della azienda.

In caso di mancato accordo il giudizio è deferito al collegio composto dai sanitari predetti, presieduto da un medico scelto dall'Ufficio sanitario provinciale.

Il collegio deve emettere il suo giudizio entro quindici giorni prorogabili di altri quindici nel caso che l'agente debba essere sottoposto a speciali osservazioni. Di regola gli accertamenti sanitari devono essere eseguiti presso l'azienda.

Il rapporto di lavoro non si interrompe durante il periodo dell'accertamento sanitario, salvo che dal giudizio definitivo non risulti confermata l'inabilità.

Qualora l'agente senza giustificati motivi non si presenti al nuovo accertamento di cui al 2° comma od al giudizio di cui al 3° comma del presente articolo, s'intende che egli rinuncia alla sua richiesta».

— L'art. 2 della legge 12 luglio 1988, n. 270 (Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale idoneo ed altre misure) così recita:

Art. 2 *(Accertamenti sanitari)*. — 1. L'attività medico-legale delle unità sanitarie locali relativa agli accertamenti della idoneità tecnica del personale delle aziende di trasporto pubblico locale, da accertare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere espletata dal Servizio sanitario dell'Ente ferrovie dello Stato in base a convenzioni tra l'ente predetto e le unità sanitarie locali.

2. Al fine di unificare l'istruttoria per i conseguenti trattamenti previdenziali, alle predette convenzioni può partecipare, ai sensi dell'art. 75, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, anche l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono stipulate sulla base di uno schema tipo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

4 Gli oneri per gli accertamenti restano a carico delle aziende ed i relativi esiti, per il personale addetto alla guida, sono comunicati d'ufficio alle prefetture per eventuali provvedimenti in ordine alla patente di guida».

— Il comma 43 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, così recita: «43. Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti».

Note all'art. 5.

— L'art. 4 del D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11 (Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale adetto ai pubblici servizi di trasporto) è il seguente:

«Art. 4 *(Pensionamento anticipato del personale autoferrotranviario)*. — 1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione e risanamento del settore del pubblico trasporto, le aziende appartenenti a tale settore predispongono, per il triennio 1995-1997, d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria, programmi di pensionamento anticipato di anzianità e di vecchiaia, tenendo conto delle domande a tal fine presentate dal proprio personale risultante dipendente al 31 dicembre 1994, sulla base della anzianità contributiva maturata a tale data nel Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ovvero dell'età anagrafica con una maggiorazione, ai fini del conseguimento del diritto alle predette prestazioni, in misura non superiore a sette anni. Tale maggiorazione non potrà, in ogni caso, essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del requisito di età pensionabile previsto dalle norme del Fondo e in vigore al momento della presentazione della domanda.

2. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere state presentate alle aziende di appartenenza dai lavoratori interessati, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, entro il 29 giugno 1995. I programmi, che definiscono, sulla base dei requisiti di cui al comma 1, le graduatorie per l'accesso al pensionamento anticipato, sono predisposti tenendo conto della quota delle disponibilità di cui al comma 7, che è assegnata a ciascuna azienda, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in funzione del rapporto tra la consistenza numerica del personale in servizio al 31 dicembre 1994 ed il totale degli iscritti al Fondo alla medesima data e sono inviati al Ministero dei trasporti e della navigazione entro il 30 settembre 1995. Per il triennio le aziende possono effettuare assunzioni per le posizioni lavorative rese libere dal programma di prepensionamento esclusivamente per specifiche esigenze organizzative di servizio e di esercizio, a seguito di presentazione di apposita e idonea documentazione agli organi vigilanti e previa autorizzazione da parte degli stessi.

3. In caso di effettive eccedenze strutturali, accertate tramite accordo intervenuto con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria entro il 31 luglio 1995, le aziende possono presentare nel periodo compreso tra la predetta data e il 31 agosto 1995 programmi di prepensionamento, anche con riferimento a distinti gruppi di lavoratori eccedentari. Nel caso in cui sia necessario ai fini del completamento del programma di gestione delle eccedenze strutturali, i programmi di prepensionamento possono riguardare anche lavoratori che raggiungano i requisiti di anzianità contributiva computando, oltre all'anzianità di cui al comma 1, quella maturata presso altre forme previdenziali. Per questi ultimi lavoratori la domanda di cui al comma 2 deve essere presentata entro il 15 settembre 1995 e la predetta anzianità rileva ai soli fini della maturazione del diritto al pensionamento anticipato a carico del Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. I programmi di prepensionamento di cui al presente comma sono approvati con appositi decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, nei quali è disposta, per ciascuna azienda interessata, l'utilizzazione anticipata della quota di risorse di cui al comma 2. Le predette aziende per il triennio 1995-1997 non potranno procedere ad assunzioni per le posizioni lavorative rese libere dai programmi di prepensionamento.

4. I programmi di cui ai commi 1 e 2 sono approvati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Con il predetto decreto, al fine di assicurare per il triennio 1995-1997 l'eliminazione degli esuberi strutturali sarà disposta, in favore delle aziende di cui al comma 3, l'utilizzazione delle risorse eventualmente non impegnate in relazione al numero dei soggetti selezionati per il pensionamento anticipato. In caso di mancanza o di insufficienza di tali risorse, con il medesimo decreto i programmi di cui ai commi 1 e 2 saranno rimodulati con criteri di proporzionalità, previa verifica con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore. Per i pensionamenti anticipati realizzati con riferimento alle predette risorse aggiuntive il contributo di cui al comma 5 a carico delle aziende di cui al comma 3 è elevato al 25 per cento.

5. Agli enti proprietari è fatto carico, per ciascun dipendente che abbia fruito del pensionamento anticipato, di un contributo pari al 20 per cento degli oneri complessivi derivanti dall'anticipazione della pensione medesima, fermo restando quanto disposto al comma 4.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono confermati le fasi procedurali ed i provvedimenti posti in essere nel periodo intercorrente tra il 31 maggio 1995 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1995, di lire 274 miliardi per l'anno 1996 e di lire 265 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Le somme non impegnate in ciascun esercizio lo saranno in quello successivo. Gli oneri a carico dei bilanci aziendali derivanti dai contributi previsti nel presente articolo non concorrono alla determinazione del rapporto tra proventi e costi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto».

— L'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali), così recita:

«Art. 6. — In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ed altri enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati.

A tal fine, le gestioni assicurative di provenienza versano a quelle di destinazione i contributi di propria pertinenza maggiorati dell'interesse composto annuo al tasso del 4,50 per cento, secondo i criteri di cui all'art. 5, quarto, quinto e sesto comma.

Eventuali ulteriori periodi di iscrizione ad altre gestioni possono essere ricongiunti ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 1 e 2».

96G0429

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 luglio 1996.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa della Repubblica del Senegal nella controversia dell'iniziativa per lo sviluppo. Contratto M.A.E./Cantiere navalmeccanico di Senigallia - Completamento della costruzione di cinque navi da pesca destinate al Senegal.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 43 e 48 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio della Repubblica del Senegal richiesto in data 9 maggio 1996;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa della Repubblica del Senegal nella controversia dell'iniziativa per lo sviluppo. Contratto M.A.E./Cantiere navalmeccanico di Senigallia - Completamento della costruzione di cinque navi da pesca destinate al Senegal.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1996

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

96A5155

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

DECRETO 2 agosto 1996.

Integrazione dei provvedimenti della Commissione unica del farmaco del 9 luglio 1996, 12 luglio 1996, 17 luglio 1996 e 24 luglio 1996, recanti: «Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, comma 2 e comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il comma 129 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, così come modificato dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, nonché il comma 5 dello stesso art. 1 dello stesso decreto-legge;

Visto l'art. 22 del decreto-legge 16 luglio 1996, n. 377, recante disposizioni urgenti in materia di farmaci e sanità;

Visto il proprio provvedimento in data 9 luglio 1996, con il quale si è data attuazione, tra l'altro, alla disposizione di cui ai citati comma 2 e 5 dell'art. 1 del

decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, nonché le successive integrazioni e modificazioni adottate con i provvedimenti 12 luglio 1996, 17 luglio 1996 e 24 luglio 1996;

Ritenuto di dover provvedere ad integrazioni e modificazioni dei citati provvedimenti 9, 12, 17 e 24 luglio 1996 sulla base delle ulteriori comunicazioni dell'ufficio e delle aziende nonché delle decisioni adottate nella riunione del 31 luglio 1996;

Dispone:

Art. 1.

All'elenco di cui all'allegato 1 al proprio provvedimento in data 9 luglio 1996, contenente le specialità medicinali che restano classificate nelle classi *a)* e *b)* di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, a decorrere dal 15 luglio 1996, sono poste in vendita al prezzo a fianco di ciascuna confezione indicato, così come integrato e modificato con i successivi provvedimenti citati in premessa, sono apportate le integrazioni e le modificazioni contenute nell'allegato *A* al presente provvedimento, di cui fa parte integrante.

Art. 2.

All'elenco di cui all'allegato 2 al proprio provvedimento in data 9 luglio 1996, contenente le specialità medicinali trasferite nella classe *c)*, così come integrato e modificato con i provvedimenti citati in premessa, sono apportate le integrazioni e modificazioni contenute nell'allegato *B* al presente provvedimento, del quale fa parte integrante.

Art. 3.

All'elenco di cui all'allegato 3 al proprio provvedimento in data 9 luglio 1996, contenente le specialità medicinali classificate nella classe *a)* con impiego limitato nell'ambito degli ospedali e di strutture assimilate (H), così come integrato e modificato con i provvedimenti citati in premessa, sono apportate le integrazioni e le modificazioni contenute nell'allegato *C* al presente provvedimento, del quale fa parte integrante.

Art. 4.

Alle «Note relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni riclassificate a norma dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» contenute nel provvedimento CUF 30 dicembre 1993, modificate ed integrate con successivi provvedimenti, sono apportate le seguenti modificazioni.

Il testo della NOTA 61 è modificato come segue:

Classe A, limitatamente alle indicazioni: «Epatite cronica B, C e D; carcinoma renale; leucemia a cellule capellute» - Registro U.S.L.

Principio attivo: interferone alfa naturale leucocitario n-3.

Il trattamento con l'interferone alfa naturale leucocitario n-3 si giustifica solo in presenza di intolleranza documentata (segnatamente, piastrinopenie e/o leucopenie gravi) agli interferoni alfa ricombinanti 2a e 2b e/o alfa linfoblastoide n-1, che rappresentano comunque trattamento di prima scelta.

(Si segnala che l'interferone alfa naturale leucocitario n-3 ha un prezzo elevato e studi clinici ancora limitati).

CENTRI SPECIALISTICI DI RIFERIMENTO PER LA PRESCRIVIBILITÀ DEGLI INTERFERONI NELLE EPATITI CRONICHE B, C E D.

La prescrizione di tutti gli interferoni indicati per il trattamento dell'epatite cronica B, C e D è riservata esclusivamente ai seguenti centri specialistici di riferimento: divisioni, servizi e/o unità operative di epatologia, gastroenterologia e malattie infettive, operanti in modo autonomo o nell'ambito di istituti di medicina interna o divisioni di medicina generale o pediatria e in strutture assistenziali sedi di scuola di specializzazione nelle stesse discipline.

Alla Nota 52, relativa all'interferone alfa naturale n-1, alla Nota 33, relativa all'interferone beta, e alla Nota 32, relativa all'interferone alfa/2a/2b ricombinante, è aggiunto quanto segue: centri specialistici di riferimento per la prescrivibilità degli interferoni nelle epatiti croniche B, C e D.

La prescrizione di tutti gli interferoni indicati per il trattamento dell'epatite cronica B, C e D è riservata esclusivamente ai seguenti centri specialistici di riferimento: divisioni, servizi e/o unità operative di epatologia, gastroenterologia e malattie infettive, operanti in modo autonomo o nell'ambito di istituti di medicina interna o divisioni di medicina generale o pediatria e in strutture assistenziali sedi di scuola di specializzazione nelle stesse discipline.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1996

Il Presidente della Commissione: BINDI

Allegato A al Provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 2 agosto 1996.

PARTE I
Farmaci aggiunti all'allegato 1 del Provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 9 luglio 1996, all'allegato del Provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 12 luglio 1996, all'allegato A del Provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 17 luglio 1996 e all'allegato A al Provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 24 luglio 1996.

AIC	Specialità	Prezzo	Fascia	Nota	ATC	Principio attivo	Decorrenza inserimento in prontuario
022994065	Abacin Fte*os 100 ml	L. 6.300	A	24	J01EE01	Sulfametoxazolo + Trimetoprim	
028467052	Aciviran*25 cpr 800 mg	L. 105.000	A		J05AB01	Aciclovir	
028467049	Aciviran*sciroppo 100 ml 8%	L. 38.200	A		J05AB01	Aciclovir	
022515148	Albital* 1 flac 10 ml 20%	L. 13.600	A	15	B05AA01	Albumina Umana	
022515112	Albital* 1 flac 10 ml 25%	L. 17.000	A	15	B05AA01	Albumina Umana	
022515175	Albital* 1 flac 100 ml 20%	L. 135.800	A	15	B05AA01	Albumina Umana	
022515151	Albital* 1 flac 20 ml 20%	L. 27.200	A	15	B05AA01	Albumina Umana	
022515124	Albital* 1 flac 20 ml 25%	L. 34.000	A	15	B05AA01	Albumina Umana	
006557045	Album. um ISI* 1 flac 10 ml 20%	L. 13 600	A	15	B05AA01	Albumina Umana	
006557033	Album. um. ISI* 1 flac 100 ml 25%	L. 169.800	A	15	B05AA01	Albumina Umana	
006557058	Album. um. ISI* 1 flac 20 ml 20%	L. 27.200	A	15	B05AA01	Albumina Umana	
006557019	Album um ISI* 1 flac 20 ml 25%	L. 20.400	A	15	B05AA01	Albumina Umana	
021585082	Album. um purif.*1 fl 50 ml 20%	L. 67.900	A	15	B05AA01	Albumina umana	
021585068	Album. um purif.*1 fl 50 ml 25%	L. 84.900	A	15	B05AA01	Albumina umana	
025597042	Alfabetal*50 cpr 200 mg	L. 18.100	A		C07AG01	Labetalolo	

AIC	Specialità	Prezzo	Fascia	Nota	ATC	Principio attivo	Decorrenza inserimento in prontuario
026518011	Alfaferone*1 fiala 1 ml 1.000.000 U	L. 30 000	A	61	L03AA04A4	Interferone alfa n-3 (leucocitario)	
026518050	Alfaferone*1 fiala 1 ml 6.000.000 U	L. 180.000	A	61	L03AA04A4	Interferone alfa n-3 (leucocitario)	
026518062	Alfaferone*1 fiala 1 ml 3.000.000 U	L. 90.000	A	61	L03AA04A4	Interferone alfa n-3 (leucocitario)	
028820013	Alfater*1 fiala 1 ml 3.000.000 U	L. 90.000	A	61	L03AA04A4	Interferone alfa n-3 (leucocitario)	
028820025	Alfater*1 fiala 1 ml 6.000.000 U	L. 180.000	A	61	L03AA04A4	Interferone alfa n-3 (leucocitario)	
025817038	Algocor*5 f 2 mg/5 ml	L. 6.100	A		C08DA02	Gallopamile	
027008073	Alimix*sosp. os A 200 ml 0,1%	L. 16.500	B		A03FA02	Cisapride	
022051015	Allurit*40 cpr 150 mg	L. 6.100	A		M04AA01	Allopurinolo	
026096014	Amcinil*pomata 30 g 0,1%	L. 6.100	B		D07AC11	Amcinonide	
029488018	Amoxicillina Recofarma*12 cpr 1 g	L. 11.400	A		J01CA04	Amoxicillina	
029488020	Amoxicillina Recofarma*12 cps 500 mg	L. 5 700	A		J01CA04	Amoxicillina	
029488032	Amoxicillina Recofarma*os gran. 75 g	L. 6.000	A		J01CA04	Amoxicillina	
029487016	Amoxicillina Recordati*12 cpr 1 g	L. 11.400	A		J01CA04	Amoxicillina	
029487028	Amoxicillina Recordati*12 cps 500 mg	L. 5 700	A		J01CA04	Amoxicillina	
029487030	Amoxicillina Recordati*os gran. 75 g	L. 3 700	A		J01CA04	Amoxicillina	
023966082	Amoxina*os 5% 60 ml	L. 3 000	A		J01CA04	Amoxicillina Triidrata	
021909104	Ampicillina Recordati*1 fl 1 g + 1 f solv 3 ml	L. 3 100	A		J01CA01	Ampicillina	
021909078	Ampicillina Recordati*12 cps 250 mg	L. 2.200	A		J01CA01	Ampicillina	
021909080	Ampicillina Recordati*16 cps 250 mg	L. 3 000	A		J01CA01	Ampicillina	

AIC	Specialità	Prezzo	Fascia	Nota	ATC	Principio attivo	Decorrenza inserimento in prontuario
021909092	Amplicillina Recordati*os sosp. 60 ml	L. 3.400	A		J01CA01	Ampicillina	
022803050	Antepsin*20 bust.gran. 2 g	L. 11.600	A		A02BX02	Sucralfato	
028245076	Antra 20*10 cps 20 mg blister	L. 38.000	A	48	A02BC01	Omeprazolo	
027542012	Aprenin*30 cps 275 mg	L. 8.600	A	66	M01AE02	Naprossene	
027542024	Aprenin*30 cps 550 mg	L. 15.600	A	66	M01AE02	Naprossene	
026672081	Artaxan*30 bust 1 g	L. 30.800	A	66	M01AX01	Nabumetone	
026672079	Artaxan*30 cpr riv 1 g	L. 30.800	A	66	M01AX01	Nabumetone	
024505075	Artroxen*30 cpr 500 mg	L. 16.600	A	66	M01AE02	Naprossene	
026416166	Asacol*7 clismi pronti 4 g/50 ml	L. 73.600	A		A07EC02	Mesalazina	
026416216	Asacol*7 clismi schiuma 2 g/bomb.	L. 36.800	A		A07EC02	Mesalazina	
026919035	Assoral* 12 cpr 50 mg	L. 11.400	A		J01FA06	Roxitromicina	
024153037	Atem Rino*spray nasale 20 ml	L. 8.600	A		R03BB01	Ipratropio bromuro	
022891028	Ateroclar*10 fl liof. + 10 f solv	L. 12.000	A		B01AB01A1	Eparina sodica	
028942011	Audec*20 cps 300 mg	L. 22.300	B	2	A05AA02	Acido ursodesossicolico	
027744010	Auxonorm*3 fl. liof.4 UI + f. solv. 1,5 ml	L. 276.000	A	39	H01AC01	Somatropina	
028619017	Avix*25 cpr 400 mg	L. 52.500	A		J05AB01	Aciclovir	
024749057	Axer alfa*30 cps 275 mg	L. 7.800	A	66	M01AE02	Naprossene	
021635014	Bassado*5 cps 100 mg	L. 3.200	A		J01AA02	Doxiciclina	
025736036	Benflogin*20 bust. 600 mg	L. 7.800	A	66	M01AE01	Ibuprofene	
027622012	Betabactyl* 1 flac. 1,2 g im	L. 13.800	A	55	J01CR03A1	Ticarcillina + Acido clavulanico	
028701124	Betron R*1 flac. liof. 3.000.000 U	L. 202.000	A	33	L03AA11A2	Interferon beta (ricombinante)	

AIC	Specialità	Prezzo	Fascia	Nota	ATC	Principio attivo	Decorrenza inserimento in prontuario
028701112	Betron R*3 flac. liof. 1.000.000 U	L. 202.000	A	33	L03AA11A2	Interferon beta (ricombinante)	
028701136	Betron R*3 flac. liof. 3.000.000 U	L. 605.900	A	33	L03AA11A2	Interferon beta (ricombinante)	
027929064	Biaferone*1 fiala 1 ml 1.000.000 U	L. 30.000	A	61	L03AA04A4	Interferone alfa n-3 (leucocitario)	
027929025	Biaferone*1 fiala 1 ml 3.000.000 U	L. 90.000	A	61	L03AA04A4	Interferone alfa n-3 (leucocitario)	
027929037	Biaferone*1 fiala 1 ml 6.000.000 U	L. 180.000	A	61	L03AA04A4	Interferone alfa n-3 (leucocitario)	
025282031	Biofurex*im 1 fl polv. 1 g + 1 f solv. 4 ml	L. 8.100	A		J01DC06A1	Cefuroxime	
025282029	Biofurex*im 1 fl polv. 500 mg + 1 f solv. 2 ml	L. 4.000	A		J01DC06A1	Cefuroxime	
028539031	Biolac EPS*scir 180 ml	L. 10.100	A	59	A06AD11	Lattulosio	
025798012	Biotrixina*8 cps 500 mg	L. 13.800	A		J01DB21	Cefatrizina	
025798024	Biotrixina*sosp. gran. 100 ml	L. 17.100	A		J01DB21	Cefatrizina	
023847015	Broncoturbinal*aer. 200 inal.	L. 10.000	A		R03BA01	Beclometasone	
018610079	Carnitene*os 10 flaconi 2 g	L. 28.300	A	8	A16AA01	Levocarnitina	
015997024	Carnitelo*os 10 flaconi 2 g	L. 28.300	A	8	A16AA01	Levocarnitina	
027606021	Carvipress*15 cpr 50 mg	L. 33.900	A		C07AG02	Carvedilolo	
024503029	Cedol* 1 flac. 1 g im + f solv	L. 8.600	A		J01DC07	Cefamandolo	
024983076	Cefrabiotic* 8 cpr 1 g	L. 14.200	A		J01DB31	Cefradina	
024983090	Cefrabiotic*1 flac. 100 ml 10%	L. 18.500	A		J01DB31	Cefradina	
024106078	Cesporan*8 cpr 1 g	L. 14.200	A		J01DB31	Cefradina	
028292035	Cilferon-A*1 fiala 1 ml 1.000.000 U	L. 30.000	A	61	L03AA04A4	Interferone alfa n-3 (leucocitario)	
028292023	Cilferon-A*1 fiala 1 ml 3.000.000 U	L. 90.000	A	61	L03AA04A4	Interferone alfa n-3 (leucocitario)	

AIC	Specialità	Prezzo	Fascia	Nota	ATC	Principio attivo	Decorrenza inserimento in prontuario
028292011	Cilferon-A*1 fiala 1 ml 6.000.000 U	L. 180.000	A	61	L03AA04A4	Interferone alfa n-3 (leucocitario)	
026841041	Cipril*sosp. os A 200 ml 0,1%	L. 16.500	B		A03FA02	Cisapride	
025074030	Citoplatino*1 fl liof. 50 ml iv 50 mg	L. 69.400	A		L01XA01	Cisplatino	
025074016	Citoplatino*1 flac. 10 ml iv 10 mg	L. 15.200	A		L01XA01	Cisplatino	
025074028	Citoplatino*1 flac. 25 ml 25 mg	L. 34.700	A		L01XA01	Cisplatino	
028801013	Clenil Compositum Forte Jet 250* 200 erogaz.	L. 29.700	B		R03AK04A1	Salbutamolo + Beclometasone	
025655010	Corliprol*28 cpr rivestite	L. 16.500	A		C07AB08	Celiprololo	
025498027	Crisofin* 30 cpr riv 3 mg	L. 28.400	A		M01CB03	Auranofin	
028335014	Curtin* sol. rinol. 26 ml	L. 16.600	B		R01AC05	Acido spaglumico	
026773022	Danka*gtt 30 ml 6%	L. 19.000	A	31	R05DB19	Levodropropizina	
027696032	Delaket*28 cpr 15 mg	L. 15.500	A		C09AA12	Delapril	
028969018	Delapride*28 cpr (30 mg + 1,25 mg)	L. 31.000	A		C02LM12	Delapril+Indapamide	
028969020	Delapride*28 cpr (30 mg + 2,50 mg)	L. 32.200	A		C02LM12	Delapril+Indapamide	
024974026	Deurcol*20 cps 300 mg	L. 22.300	B	2	A05AA02	Acido ursodesossicolico	
024974038	Deurcol*30 cps 300 mg	L. 33.400	B	2	A05AA02	Acido ursodesossicolico	
029457013	Diclofenac Recofarma*30 cpr gastr. 50 mg	L. 10.100	A	66	M01AB05	Diclofenac	
029457037	Diclofenac Recofarma*5 f 3 ml 75 mg	L. 5.400	A		M01AB05	Diclofenac	
029456011	Diclofenac Recordati*30 cpr gastr. 50 mg	L. 10.100	A	66	M01AB05	Diclofenac	
029456035	Diclofenac Recordati*5 f 3 ml 75 mg	L. 5.400	A		M01AB05	Diclofenac	
028967014	Dinapres*28 cpr 30 mg + 1,25 mg	L. 31.000	A		C02LM12	Delapril+indapamide	

AIC	Specialità	Prezzo	Fascia	Nota	ATC	Principio attivo	Decorrenza inserimento in prontuario
028967026	Dinapres*28 cpr 30 mg + 2,50 mg	L. 32.200	A		C02LM12	Delapril+indapamide	
023694045	Dissenten* sciroppo 150 ml 0,02%	L. 5.500	B		A07DA03	Loperamide	
022576019	Dobren*6 f im 2 ml 100mg	L. 4.000	B		N05AL01	Sulpiride	
022576058	Dobren*soluzione 0,5% 200 ml	L. 5.000	B		N05AL01	Sulpiride	
022146082	Doxiciclina Recordati*12 cps 100 mg	L. 7.300	A		J01AA02	Doxiciclina	
022146068	Doxiciclina Recordati*5 cps 100 mg	L. 3.000	A		J01AA02	Doxiciclina	
022146070	Doxiciclina Recordati*8 cps 100 mg	L. 4.900	A		J01AA02	Doxiciclina	
028520017	Drogenil *3 0 cpr 250 mg	L. 102.400	A		L02BB01	Flutamide	
027534104	Efrivir*25 cpr 800 mg	L. 105.000	A		J05AB01	Aciclovir	
027534116	Efrivir*os 8% 100 ml	L. 38.200	A		J05AB01	Aciclovir	
024736035	Elkapin*24 cpr 400 mg	L. 14.200	A		C03CX01	Etozolina	
027541034	Ellecalcin* 5 fiale 1 ml/50 U.I.	L. 14.200	A	41	H05BA01	Salcatonina	
027952050	Elolipid*"20%" emulsione flac 100 ml	L. 16.300	A		B05BA02	Lipidi per nutriz parenter.	
027952074	Elolipid*"20%" emulsione flac 500 ml	L. 52.500	A		B05BA02	Lipidi per nutriz parenter.	
027665013	Emosint*10 fiale 4 mcg/0,5 ml	L. 38.500	A		H01BA02	Desmopressina	
025739020	Endalbumin*1 flac. 100 ml 20%	L. 135.800	A	15	B05AA01	Albumina umana	
025739018	Endalbumin*1 flac. 50 ml 20%	L. 67.900	A	15	B05AA01	Albumina umana	
024409120	Epalfen EPS* 15 buste 12 g	L. 15.200	A	59	A06AD11	Lattulosio	
024409132	Epalfen EPS* sciroppo 200 ml	L. 11.200	A	59	A06AD11	Lattulosio	
027017209	Epoxitin*1 sir tamp fosf 1000 UI/0,5 ml	L. 33.900	A	12	B03XA01	Eritropoietina	(+)

AIC	Specialità	Prezzo	Fascia	Nota	ATC	Principio attivo	Decorrenza inserimento in prontuario
027017247	Epoxitin*1 sir tamp fosf 10000 UI/1 ml	L. 338.600	A	12	B03XA01	Eritropoietina	(+)
027017211	Epoxitin*1 sir tamp fosf 2000 UI/0,5 ml	L. 67.700	A	12	B03XA01	Eritropoietina	(+)
027017235	Epoxitin*1 sir tamp fosf 4000 UI/0,4 ml	L. 135.400	A	12	B03XA01	Eritropoietina	(+)
027015181	Eprex*1 sir tamp fosf 10000UI/1ml	L. 333.600	A	12	B03XA01	Eritropoietina	(+)
027015142	Eprex*1 sir tamp fosf 1000UI/0,5 ml	L. 33.900	A	12	B03XA01	Eritropoietina	(+)
027015155	Eprex*1 sir tamp fosf 2000UI/0,5 ml	L. 67.700	A	12	B03XA01	Eritropoietina	(+)
027015179	Eprex*1 sir tamp fosf 4000UI/0,4 ml	L. 135.400	A	12	B03XA01	Eritropoietina	(+)
027015078	Eprex*flacone 1000 U/0,5 ml	L. 33.900	A	12	B03XA01	Eritropoietina	(+)
028156038	Etyzem*"retard"24 cps 180 mg	L. 23.800	A		C08DB01	Diltiazem	
023573025	Eureceptor 200* 12 f 200 mg	L. 12.200	A	48	A02BA01	Cimetidina	
023573126	Eureceptor 400* 30 bust 400 mg	L. 22.800	A	48	A02BA01	Cimetidina	
023573138	Eureceptor 400* 40 bust 400 mg	L. 30 400	A	48	A02BA01	Cimetidina	
023573165	Eureceptor UID* 30 bust 800 mg	L. 45.600	A	48	A02BA01	Cimetidina	
023573153	Eureceptor UID* 30 cpr 800 mg	L. 44.300	A	48	A02BA01	Cimetidina	
028095014	Eutrom*1 fl 3 mg/3 ml	L. 67.100	A	57	A04AA02	Granisetron	
028095026	Eutrom*10 cpr 1 mg	L. 221.300	A	57	A04AA02	Granisetron	
028095038	Eutrom*im 1 sir preriempita 3 mg/1ml	L. 67.100	A	57	A04AA02	Granisetron	
028095040	Eutrom*im 3 sir preriempite 3 mg/1ml	L. 201.200	A	57	A04AA02	Granisetron	
024351037	Fado*im 1 fl 1 g + 1 f 3 ml	L. 7.200	A		J01DC07	Cefamandolo	

AIC	Specialità	Prezzo	Fascia	Nota	ATC	Principio attivo	Decorrenza inserimento in prontuario
029407018	Fluilast*30 cpr riv. 250 mg	L. 22.900	B	9	B01AC05	Ticlopidina	
009333079	Fosfocrisolo*10 f im 10 mg	L. 6.400	A		M01CB02	Sodio aurotiosolfato	
009333081	Fosfocrisolo*5 f im 50 mg	L. 16.100	A		M01CB02	Sodio aurotiosolfato	
028590014	Fulcro*20 cps 200 mg	L. 15.300	A	14	B04AC05	Fenofibrato	
023472020	Gamma-mon*1 fl im 300 mcg + 1 f 2 ml	L. 51.100	A	37	J06BB01	Immunoglobulina anti-D (Rh)	
025925052	Gastridin Fast*10 discoidi 40 mg	L. 28.800	A	48	A02BA03	Famotidina	
029314046	Gentomil*1 fiala 160 mg/2 ml	L. 7.000	A		J01GB03	Gentamicina	
029314022	Gentomil*1 fiala 40 mg/2 ml	L. 1.800	A		J01GB03	Gentamicina	
029314034	Gentomil*1 fiala 80 mg/2 ml	L. 3.500	A		J01GB03	Gentamicina	
028616035	Glicacil aerosol*24 f 2 ml 20 mg	L. 10.700	A		R03BC01	Acido cromoglicico	
027296173	Globuren*1 sir pr tamp fosf 0,4 ml 4000 UI	L. 135.400	A	12	B03XA01	Eritropoietina	(+)
027296146	Globuren*1 sir pr tamp fosf 0,5 ml 1000 UI	L. 33.900	A	12	B03XA01	Eritropoietina	(+)
027296159	Globuren*1 sir pr tamp fosf 0,5 ml 2000 UI	L. 67.700	A	12	B03XA01	Eritropoietina	(+)
027296185	Globuren*1 sir pr tamp fosf 1 ml 10000 UI	L. 338.600	A	12	B03XA01	Eritropoietina	(+)
028267019	Gopten*14 cps 2 mg	L. 16.000	A		C02EA10	Trandolapril	
028267021	Gopten*28 cps 0,5 mg	L. 17.400	A		C02EA10	Trandolapril	
027930066	Haimaferone*1 fiala 1 ml 1.000.000 U	L. 30.000	A	61	L03AA04A4	Interferone alfa n-3 (leucocitario)	
027930027	Haimaferone*1 fiala 1 ml 3.000.000 U	L. 90.000	A	61	L03AA04A4	Interferone alfa n-3 (leucocitario)	
027930039	Haimaferone*1 fiala 1 ml 6.000.000 U	L. 180.000	A	61	L03AA04A4	Interferone alfa n-3 (leucocitario)	
027540018	Halfan* 6 cpr 250 mg	L. 21.300	A	63	P01BX01	Alofantrina	
027540032	Halfan* sosp 30 ml 2%	L. 14.200	A	63	P01BX01	Alofantrina	

AIC	Specialità	Prezzo	Fascia	Nota	ATC	Principio attivo	Decorrenza inserimento in prontuario
028679013	Humegon*im 1 f. liof. + solv. 1 ml	L. 20.900	A		G03GA02	Gonadotropina umana menopausa (menotropina)	
026457010	IG rabbia*1 flac. 10 ml im 1500 U	L. 454.000	A		J06BB05	Immunoglobulina rabica	
026457022	IG rabbia*1 flac. 2 ml im 300 U	L. 90.800	A		J06BB05	Immunoglobulina rabica	
026457034	IG rabbia*1 sir 2 ml im 300 U	L. 90.800	A		J06BB05	Immunoglobulina rabica	
023466055	Ig rho*200 mcg 1 sir 2 ml	L. 35.700	A	37	J06BB01	Immunoglobulina anti-D (Rh)	
022547032	Immunorho*1 fl im 100 mcg + 1 fl	L. 17.900	A	37	J06BB01	Immunoglobulina anti-D (Rh)	
022547020	Immunorho*1 fl im 200 mcg + 1 fl	L. 35.700	A	37	J06BB01	Immunoglobulina anti-D (Rh)	
026095012	Impresial*20 cps 400 mg	L. 13.800	A		G04AB03	Acido pipemidico	
024619049	Indamol*50 conf. 2,5 mg	L. 15.100	A		C03BA11	Indapamide	
029103013	Inibace plus* 14 cpr 5/12,5 mg	L. 23.400	A		C02EA	Cilazaprile+idroclorotiazide	
029116011	Initiss plus*14 cpr 5 mg + 12,5 mg	L. 23.400	A		C09AA08	Cilazaprile+idroclorotiazide	
027431016	Ipocalcin*5 f 50 UI/1 ml	L. 14.200	A	41	H05BA01	Calcitonina (sint.salmone)	
027431028	Ipocalcin*5 f 100 UI/1 ml	L. 28.300	A	41	H05BA01	Calcitonina (sint salmone)	
024981045	Ipolab*50 cpr 200 mg	L. 16.800	A		C07AG01	Labetalolo	
024981058	Ipolab*50 cpr 400 mg	L. 33.500	A		C07AG01	Labetalolo	
022129035	Ipotensium*21 cpr 150 mcg	L. 2.600	A		C02AC01	Clonidina	
022129047	Ipotensium*42 cpr 150 mcg	L. 5.200	A		C02AC01	Clonidina	
027958014	Isiferone*1 fiala 1 ml 1.000.000 U	L. 30.000	A	61	L03AA04A4	Interferone alfa n-3 (leucocitario)	
027958065	Isiferone*1 fiala 1 ml 3.000.000 U	L. 90.000	A	61	L03AA04A4	Interferone alfa n-3 (leucocitario)	
027958077	Isiferone*1 fiala 1 ml 6.000.000 U	L. 180.000	A	61	L03AA04A4	Interferone alfa n-3 (leucocitario)	

AIC	Specialità	Prezzo	Fascia	Nota	ATC	Principio attivo	Decorrenza inserimento in prontuario
023062072	Isimoxin*"250" os sosp. 60 ml	L. 3.000	A		J01CA04	Amoxicillina	
005418013	Ismicetina*1 fl 1 g	L. 2.800	A		J01BA01	Cloramfenicolo	
010030017	Ismipur*30 conf 50 mg	L. 12.800	A		L01BB02	Mercaptopurina	
024994117	Ketoprofene Ibi*30 cps	L. 6.400	A	66	M01AE03	Ketoprofene	
028093045	Kitril* 3 siringhe im 3 mg 3 ml	L. 201.200	A	57	A04AA02	Granisetron	
025602018	Klodin*30 cpr 250 mg	L. 22.900	B	9	B01AC05	Ticlopidina	
028732016	Kovilen*gocce oculari 2% 5 ml	L. 14.200	B		S01GX04	Sodio nedocromile	
027605029	Kredex* 15 cps 50 mg	L. 33.900	A		C07AG02	Carvedilolo	
027605017	Kredex* 30 cps 25 mg	L. 33.900	A		C07AG02	Carvedilolo	
021573035	Lampocillina*1 fl 1 g + 1 f solv	L. 3.100	A		J01CA01	Ampicillina	
024308049	Lamposporin*1 flac 1 g im	L. 8.100	A		J01DC06A1	Cefuroxime	
024308025	Lamposporin*1 flac 500 mg im	L. 4.000	A		J01DC06A1	Cefuroxime	
025792019	Lampotrix *8 cps 500 mg	L. 13.800	A		J01DB21	Cefatrizina	
025792021	Lampotrix*sosp. gran. 100 ml	L. 17.100	A		J01DB21	Cefatrizina	
026752028	Levotuss*gtt 30 ml 6%	L. 19.000	A	31	R05DB19	Levodropropizina	
012821017	Linfolysin*50 conf 2 mg	L. 9.900	A		L01AA02	Clorambucil	
028404034	Litoff*20 cpr 450 mg	L. 36.800	B	2	A05AA02	Acido ursodesossicolico	
024615092	Litursol Retard*20 cps 450 mg	L. 36.800	B	2	A05AA02	Acido ursodesossicolico	
029050010	Lomesal* 20 supposte 500 mg	L. 26.300	A		A07EC02	Mesalazina	
029050022	Lomesal* 50 cpr riv. 500 mg	L. 41.000	A		A07EC02	Mesalazina	
029050034	Lomesal* 7 clismi 50 ml 4%	L. 36.800	A		A07EC02	Mesalazina	

AIC	Specialità	Prezzo	Fascia	Nota	ATC	Principio attivo	Decorrenza inserimento in prontuario
029050046	Lomesal* 7 clismi 100 ml 4%	L. 73.600	A		A07EC02	Mesalazina	
026804068	Losec*10 cps 20 mg blister	L. 38.000	A	48	A02BC01	Omeprazolo	
024273031	Luvion*"mite" 40 cps 50 mg	L. 18.000	A		C03DA00A1	Canrenone	
024273056	Luvion*20 cps 100 mg	L. 17.700	A		C03DA00A1	Canrenone	
025310020	Luxoben*10 f im iv 2ml 100 mg	L. 6.100	B		N05AL03	Tiapride	
025310018	Luxoben*20 cpr 100 mg	L. 6.500	B		N05AL03	Tiapride	
024672014	Lyndac*30 cpr 100 mg	L. 7.100	A	66	M01AB02	Sulindac	
024672026	Lyndac*30 cpr 200 mg	L. 14.200	A	66	M01AB02	Sulindac	
025320060	Macroral*8 bust. 900 mg	L. 20.800	A		J01FA11	Miocamicina	
020883120	Menaderm simplex*crema 30 g 0.025%	L. 5.000	B		D07AC15	Beclometasone	
032097026	Menorest*8 cerotti 50 mcg/die	L. 18.500	A		G03CA03	Estradiolo	
026783062	Mepral*cps 20 mg blister	L. 38.000	A	48	A02BC01	Omeprazolo	
029127026	Mesulid beta*30 bust bipart. 400 mg	L. 14.800	A	66	M01AX17	Nimesulide beta ciclodestrina	
029127014	Mesulid beta*30 cpr div.400 mg	L. 14.200	A	66	M01AX17	Nimesulide beta ciclodestrina	
028970022	Metasal 1000*1 flac. 1 g im + solv	L. 13.000	A	55	J01DC40	Cefmetazolo	
028970010	Metasal 500*1 flac. 500 mg im + solv	L. 6.500	A	55	J01DC40	Cefmetazolo	
015839095	Metilbetasone*im 3 fiale + 3 fiale 80 mg	L. 7.700	A		H02AB04	Metilprednisolone	
022543058	Metoclopramide Recordati* 24 cps 10 mg	L. 2.600	B		A03FA01	Metoclopramide	
025322064	Miocamen*8 bust. 900 mg	L. 20.800	A		J01FA11	Miocamicina	
025713088	Miocardin*os 10 flaconi 2 g 10 ml	L. 28 300	A	8	A16AA01	Levocarnitina	
026322040	Miotonal*os 10 flaconi 2 g	L. 28.300	A	8	A16AA01	Levocarnitina	

AIC	Specialità	Prezzo	Fascia	Nota	ATC	Principio attivo	Decorrenza inserimento in prontuario
029404011	Olsalazina Carlo Erba*100 cps 250 mg	L. 70.000	A		A07EC03	Olsalazina	
026803066	Omeprazen*cps 20 mg blister	L. 38.000	A	48	A02BC01	Omeprazolo	
027002056	Oraxim*12 bs 250 mg	L. 28.000	A		J01DC06A2	Cefuroxime axetil	
027781018	Ortho Gynest*"depot"15 ovuli vag. 3,50 mg	L. 33.300	A		G03CA04	Estriolo micronizzato	
027061023	Osmolac EPS* 20 bustine 10 g	L. 16.900	A	59	A06AD11	Lattulosio	
027061035	Osmolac EPS* scir. 200 ml	L. 11.200	A	59	A06AD11	Lattulosio	
025211020	Panzid*im 1 fl 500 mg + f solv. 1,5 ml	L. 11.600	A	55	J01DD11	Ceftazidima	
024309078	Peridon*scir. 120 ml 0,1%	L. 3.300	B		A03FA03	Domperidone	
024772028	Platamine*1 flac. iv 25 mg	L. 34.700	A		L01XA01	Cisplatino	
024772016	Platamine*1 flac. iv 10 mg	L. 15.200	A		L01XA01	Cisplatino	
025806035	Praticef*1 flac. 500 mg + 2 ml solv.	L. 10.700	A	55	J01DD17	Cefonicid	
026846030	Prepulsid*sosp. os A 200 ml 0,1%	L. 16.500	B		A03FA02	Cisapride	
029243019	Prilace*14 cpr 5 mg + 6 mg	L. 18.200	A			Ramiprile+Piretanide	
025811035	Procorum*5 f 2 mg/5 ml	L. 6.100	A		C08DA02	Gallopamile	
025237049	Prontovent*aer 200 dosi flac 28 ml	L. 4 800	A		R03AC14	Clenbuterolo	
027125018	Rabies Gamma*1 flac. 2 ml im 300 U	L. 90 800	A		J06BB05	Immunoglobulina rabica	
021738024	Regovar*21 cpr 1 mg +0,05 mg	L. 3 400	B		G03AA	Noretisterone + mestranolo	
026922031	Rossitrol*BB 12 cpr delitescenti 50 mg	L. 11.400	A		J01FA06	Roxitromicina	
026076012	Roxene*30 cps 10 mg	L. 8.000	A	66	M01AC01	Piroxicam	
026727038	Rulid* 12 cpr 50 mg	L. 11 400	A		J01FA06	Roxitromicina	
027443035	Sabril*24 bust 1 g	L. 54.000	A	67	N03AG04	Vigabatrin	

AIC	Specialità	Prezzo	Fascia	Nota	ATC	Principio attivo	Decorrenza inserimento in prontuario
010284014	Misulban*30 conf 2 mg	L. 5.400	A		L01AB01	Busulfano	
028048054	Monos 150*6 cpr 150 mg	L. 28.600	A		J01MA00A1	Rufloxacina	
026040079	Motiax*"Fast"10 discoidi 40 mg	L. 28.800	A	48	A02BA03	Famotidina	
024953022	Motilium*scir. 200 ml 0,1%	L. 5.500	B		A03FA03	Domperidone	
027669023	Napreben*30 cps 275 mg	L. 7.800	A	66	M01AE02	Naprossene	
027669011	Napreben*30 cps 550 mg	L. 15.600	A	66	M01AE02	Naprossene	
027170012	Natrioxen*30 cps 550 mg	L. 15.600	A	66	M01AE02	Naprossene	
024370013	Nifedin*30 cps 10 mg	L. 5.900	A		C08CA05	Nifedipina	
029120021	Nimedex*30 bust bipart. 400 mg	L. 14.800	A	66	M01AX17	Nimesulide beta ciclodestrina	
029120019	Nimedex*30 cpr div. 400 mg	L. 14.200	A	66	M01AX17	Nimesulide beta ciclodestrina	
025227024	Nisolid*aerosol dosato 200 dosi	L. 27.500	A		R03BA03	Flunisolide	
025227012	Nisolid*flac. 20 ml 0,025%	L. 8.400	B		R01AD04	Flunisolide	
025999121	Nizacol*10 cpr 500 mg	L. 27.800	A		A07AC01	Miconazolo	
025999119	Nizacol*20 cpr 250 mg	L. 27.800	A		A07AC01	Miconazolo	
028023012	Nor-pa*30 cpr	L. 22.600	A		C07CB03A2	Atenololo + Indapamide	
024928095	Normoparin*iv 1 fl 25000 UI 5 ml	L. 6.300	A		B01AB01A1	Eparina sodica	
024928083	Normoparin*iv 10 fl 5000 UI 1 ml	L. 12.000	A		B01AB01A1	Eparina sodica	
024928107	Normoparin*sottocut. 10 fl 5000 UI 1 ml	L. 12.000	A		B01AB01A1	Eparina sodica	
028265015	Odrik* 14 cps 2 mg	L. 16.000	A		C02EA10	Trandolapril	
028265027	Odrik* 28 cps 0,5 mg	L. 17.400	A		C02EA10	Trandolapril	
016016053	OH B12* im 5 f lio 1000 mcg + 5 f solv	L. 4.500	A	10	B03BA03	Idroxocobalamina	

AIC	Specialità	Prezzo	Fascia	Nota	ATC	Principio attivo	Decorrenza inserimento in prontuario
027443023	Sabril*50 bust. 500 mg	L. 56.300	A	67	N03AG04	Vigabatrin	
027661026	Salvituss*gtt 30 ml 6%	L. 19.000	A	31	R05DB19	Levodropropizina	
026972012	Serofene*30 cps 50 mg	L. 19.800	A		G03GB02	Clomifene	
023300078	Simplamox*12 cpr 750 mg	L. 8.600	A		J01CA04	Amoxicillina	
023300066	Simplamox*1im iv 1 fl 500 mg + 1 f	L. 1.800	A		J01CA04	Amoxicilline	
023300054	Simplamox*iv 1fl 1g+ f 4 ml	L. 3.600	A		J01CA04	Amoxicillina	
023505023	Sinketol*30 cps 100 mg	L. 10.100	A	66	M01AE03	Ketoprofene	
023053150	Sintopen*sciroppo est. 60 ml 250 mg 5%	L. 3.000	A		J01CA04	Amoxicillina	
029517024	Sotahexal*40 cpr 160 mg	L. 13.600	A		C07AA07	Sotalolo	
029517012	Sotahexal*40 cpr 80 mg	L. 6.800	A		C07AA07	Sotalolo	
029108038	Spalgin* 6 fl 10 mg	L. 4.500	A		A03AA49	Pipetanato (etobromuro)	
029330026	Spirocort Turbohaler 200*polvere inal. 200 mcg/dose 100dosi	L. 43.900	A		R03BA02	Budesonide	
029330038	Spirocort Turbohaler 400*polvere inal. 400 mcg/dose 50dosi	L. 43.900	A		R03BA02	Budesonide	
025822053	Sucralfin*30 bust granulato 2 g	L. 17.400	A		A02BX02	Sucralfato	
025762093	Sugast*40 cpr 1 g mast	L. 12.100	A		A02BX02	Sucralfato	
025762081	Sugast*50 cpr 500 mg	L. 7.600	A		A02BX02	Sucralfato	
025762079	Sugast*os 30 bust. 1 g	L. 8.700	A		A02BX02	Sucralfato	
025762105	Sugast*os sosp 200 ml 20%	L. 7.600	A		A02BX02	Sucralfato	
025844061	Tamyl *os sosp. 100 ml 5%	L. 17.100	A		J01DB21	Cefatrizina	
025844046	Tamyl* 8 cps 500 mg	L. 13.800	A		J01DB21	Cefatrizina	
028063016	Taraz* 1 fiala iv 3 mg 3 ml	L. 67.100	A	57	A04AA02	Granisetron	

AIC	Specialità	Prezzo	Fascia	Nota	ATC	Principio attivo	Decorrenza inserimento in prontuario
028063030	Taraz* 1 siringa im 3 mg 3 ml	L. 67.100	A	57	A04AA02	Granisetron	
028063028	Taraz* 10 cpr 1 mg	L. 221.300	A	57	A04AA02	Granisetron	
028063042	Taraz* 3 siringhe im 3 mg 3 ml	L. 201.200	A	57	A04AA02	Granisetron	
028211023	Tensadiur*14 cpr 10 + 12,5 mg	L. 16.200	A		C09BA07A1	Benazeprile + Idroclorotiazide	
023471016	Terbasmin aerosolico*aerosol 10 ML 100 mg	L. 10.000	A		R03AC03	Terbutalina	
017638040	Tetraciclina Recordati*8 cps 250 mg	L. 1.100	A		J01AA07	Tetraciclina	
027676016	Tiaprorex*30 bust. 300 mg	L. 14.600	A	66	M01AE11	Acido tiaprofenico	
027676028	Tiaprorex*30 cpr 300 mg	L. 14.600	A	66	M01AE11	Acido tiaprofenico	
029291010	Ticlopidina Bioselecta*30 cpr 250 mg	L. 22.900	B	9	B01AC05	Ticlopidina	
028965010	Ticlopidina Proge Farm*30 cpr 250 mg	L. 22.900	B	9	B01AC05	Ticlopidina	
024278044	Timoptol*collirio 5 ml 0,50%	L. 7.500	A		S01ED01	Timololo	
027161049	Triatec*28 cpr 1,25 mg	L. 18.000	A		C09AA05	Ramiprile	
025384037	Tricef * 20 bustine 250 mg	L. 17.100	A		J01DB21	Cefatrizina	
024496073	Ulcomedina*50 cpr 400 mg	L. 36.900	A	48	A02BA01	Cimetidina	
024496085	Ulcomedina*granulare 50 bust 400 mg	L. 38.000	A	48	A02BA01	Cimetidina	
029042049	Unicid*1 flac.500 mg im	L. 10.700	A	55	J01DD17	Cefonicid	
027166040	Unipril*28 cpr 1,25 mg	L. 18.000	A		C09AA05	Ramiprile	
020270017	Urfadyn* 20 cpr 40 mg	L. 3.400	A		G04AC02	Nifurtoinolo	
029128016	Uridoz pediat.*2 buste 2 g	L. 15.700	A		G04AG00A1	Fosfomicina trometanolo	
029128028	Uridoz*2 buste 3 g	L. 22.700	A		G04AG00A1	Fosfomicina trometanolo	
024970028	Urosetic*20 cps 400 mg	L. 13.800	A		G04AB03	Acido pipemidico	

AIC	Specialità	Prezzo	Fascia	Nota	ATC	Principio attivo	Decorrenza inserimento in prontuario
023630054	Ursacol*10 cpr 300 mg	L. 11.200	B	2	A05AA02	Acido ursodesossicolico	
023630078	Ursacol*30 cpr 300 mg	L. 33.400	B	2	A05AA02	Acido ursodesossicolico	
023630041	Ursacol*40 cpr 150 mg	L. 22.300	B	2	A05AA02	Acido ursodesossicolico	
028366021	Ursodiol Retard*20 cps 225 mg	L. 18.400	B	2	A05AA02	Acido ursodesossicolico	
028189088	Vinorelbine Pierre Fabre*1 flac 1 ml 10 mg	L. 55.300	A		L01CA00A1	Vinorelbina	
028189090	Vinorelbine Pierre Fabre*1 flac 5 ml 50 mg	L. 276.500	A		L01CA00A1	Vinorelbina	
025044049	Zamocillin*12 cps 500 mg	L. 5.700	A		J01CA04	Amoxicillina	
028266017	Zeddan*14 cps 2 mg	L. 16 000	A		C02EA10	Trandolapril	
028266029	Zeddan*28 cps 0,5 mg	L. 17.400	A		C02EA10	Trandolapril	
027096027	Zentel*os sosp 30 ml 4%	L. 12.800	A		P02CA03	Albendazolo	
025696016	Zitrix*8 cps 500 mg	L. 13.800	A		J01DB21	Cefatrizina	

(+) L'erogabilità a carico del S.S.N. decorre dopo 60 giorni dalla data di pubblicazione in G.U. del presente provvedimento

Parte II

Modifiche all'Allegato 1 al Provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 9 luglio 1996:

	AIC	Specialità	Prezzo	Fascia	Nota	ATC	Principio attivo
in luogo di:	025841077	Aimafix D.I.*1 fl 200 UI + fl 5 ml	L. 94.400	A	37	B02BD04	Fattore IX di coagulazione
leggasi:	025841077	Aimafix D.I.*1 fl 200 UI + fl 5 ml	L. 150.600	A	37	B02BD04	Fattore IX di coagulazione
in luogo di:	025841089	Aimafix D.I.*1 fl 500 UI + fl 10 ml	L. 229 800	A	37	B02BD04	Fattore IX di coagulazione
leggasi:	025841089	Aimafix D I.*1 fl 500 UI + fl 10 ml	L. 372 200	A	37	B02BD04	Fattore IX di coagulazione
in luogo di:	025841091	Aimafix D.I.*1 fl 800 UI + fl 10 ml	L 377 500	A	37	B02BD04	Fattore IX di coagulazione
leggasi:	025841091	Aimafix D.I.*1 fl 800 UI + fl 10 ml	L 602 300	A	37	B02BD04	Fattore IX di coagulazione
in luogo di.	027606019	Carviores*30 cps 25 mg	L. 33 900	A		C07AG02	Carvedilolo
leggasi:	027606019	Carvipres*30 cpr 25 mg	L. 33 900	A		C07AG02	Carvedilolo
in luogo di	025064027	Haimabig*1 flac. 1 ml im 180 U	L. 37 600	A	37	J06BB04	Immunoglobulina epatitica
leggasi:	025064027	Haimabig*1 flac. 1 ml im 180 U	L. 54.600	A	37	J06BB04	Immunoglobulina epatitica
in luogo di:	025064015	Haimabig*1 flac. 3 ml im 540 U	L 112 700	A	37	J06BB04	Immunoglobulina epatitica
leggasi:	025064015	Haimabig*1 flac. 3 ml im 540 U	L 163 800	A	37	J06BB04	Immunoglobulina epatitica

in luogo di:	023350022	Haima-D*1 fl iniettabile 100 mcg	L. 13 200	A	37	J06BB01	Immunoglobulina anti-D (Rh)
leggasi:	023350022	Haima-D*1 fl iniettabile 100 mcg	L. 17.900	A	37	J06BB01	Immunoglobulina anti-D (Rh)
in luogo di:	023350010	Haima-D*1 fl iniettabile 200 mcg	L. 26 300	A	37	J06BB01	Immunoglobulina anti-D (Rh)
leggasi:	023350010	Haima-D*1 fl iniettabile 200 mcg	L. 35.700	A	37	J06BB01	Immunoglobulina anti-D (Rh)
in luogo di:	023350034	Haima-D*1 fl iniettabile 250 mcg	L. 30 100	A	37	J06BB01	Immunoglobulina anti-D (Rh)
leggasi:	023350034	Haima-D*1 fl iniettabile 250 mcg	L. 43.300	A	37	J06BB01	Immunoglobulina anti-D (Rh)
in luogo di:	023350046	Haima-D*1 fl iniettabile 300 mcg	L. 36 100	A	37	J06BB01	Immunoglobulina anti-D (Rh)
leggasi:	023350046	Haima-D*1 fl iniettabile 300 mcg	L. 51 900	A	37	J06BB01	Immunoglobulina anti-D (Rh)
in luogo di:	025260011	Hepuman*1 flac. 2 ml im 200 U	L. 41.800	A	37	J06BB04	Immunoglobulina epatitica
leggasi:	025260011	Hepuman*1 flac. 2 ml im 200 U	L. 60.700	A	37	J06BB04	Immunoglobulina epatitica
in luogo di:	025260023	Hepuman*1 flac. 2 ml im 400 U	L. 83 500	A	37	J06BB04	Immunoglobulina epatitica
leggasi:	025260023	Hepuman*1 flac. 2 ml im 400 U	L. 121 300	A	37	J06BB04	Immunoglobulina epatitica
in luogo di:	023466028	Ig Rho*1 fl im 200 mcg	L. 26 300	A	37	J06BB01	Immunoglobulina anti-D (Rh)
leggasi:	023466028	Ig Rho*1 fl im 200 mcg	L. 35.700	A	37	J06BB01	Immunoglobulina anti-D (Rh)
in luogo di:	023466030	Ig Rho*1 fl im 300 mcg	L. 36.100	A	37	J06BB01	Immunoglobulina anti-D (Rh)
leggasi:	023466030	Ig Rho*1 fl im 300 mcg	L. 51.900	A	37	J06BB01	Immunoglobulina anti-D (Rh)
in luogo di:	025458011	Numidan*30 bust. gran 300 mg	L. 9 000	A	66	M01AE02	Naprossene
leggasi:	025458023	Numidan*30 bust. gran 300 mg	L. 9.000	A	66	M01AE02	Naprossene
in luogo di:	025458023	Numidan*30 cps 300 mg	L. 7 800	A	66	M01AE02	Naprossene
leggasi:	025458011	Numidan*30 cps 300 mg	L. 7 800	A	66	M01AE02	Naprossene
in luogo di:	021974023	Partobulin*1 fl iniett. 250 mcg	L. 30 100	A	37	J06BB01	Immunoglobulina anti-D (Rh)
leggasi:	021974023	Partobulin*1 fl iniett. 250 mcg	L. 43.300	A	37	J06BB01	Immunoglobulina anti-D (Rh)
in luogo di:	022489025	Partogamma*1 fl im 100 mcg	L. 13 200	A	37	J06BB01	Immunoglobulina anti-D (Rh)
leggasi.	022489025	Partogamma*1 fl im 100 mcg	L. 17.900	A	37	J06BB01	Immunoglobulina anti-D (Rh)
in luogo di:	022489013	Partogamma*1 fl im 200 mcg	L. 26 300	A	37	J06BB01	Immunoglobulina anti-D (Rh)
leggasi:	022489013	Partogamma*1 fl im 200 mcg	L. 35.700	A	37	J06BB01	Immunoglobulina anti-D (Rh)
in luogo di:	022489037	Partogamma*1 fl im 300 mcg	L. 36.100	A	37	J06BB01	Immunoglobulina anti-D (Rh)
leggasi:	022489037	Partogamma*1 fl im 300 mcg	L. 51.900	A	37	J06BB01	Immunoglobulina anti-D (Rh)
in luogo di:	021975014	Rhesuman Berna*1 fl im 200 mcg	L. 26.300	A	37	J06BB01	Immunoglobulina anti-D (Rh)
leggasi:	021975014	Rhesuman Berna*1 fl im 200 mcg	L. 35.700	A	37	J06BB01	Immunoglobulina anti-D (Rh)
in luogo di:	021975038	Rhesuman Berna*1 fl im 300 mcg	L. 36.100	A	37	J06BB01	Immunoglobulina anti-D (Rh)
leggasi:	021975038	Rhesuman Berna*1 fl im 300 mcg	L. 51.900	A	37	J06BB01	Immunoglobulina anti-D (Rh)
in luogo di:	002992016	Streptomicina solfato Squibb*1 fiala 1 g	L. 2.400	A		J01GA01	Streptomicina
leggasi:	002992016	Streptomicina solfato Squibb*1 fiala 1 g	L. 3.800	A		J01GA01	Streptomicina
in luogo di:	023572148	Tagamet 400*50 bustine 400 mg	L. 48 100	A	48	A02BA01	Cimetidina
leggasi:	023572148	Tagamet 400*50 bustine 400 mg	L. 38.000	A	48	A02BA01	Cimetidina
in luogo di:	023782028	Uman-big*1 flac. 1 ml im 180 U	L. 37 600	A	37	J06BB04	Immunoglobulina epatitica
leggasi	023782028	Uman-big*1 flac. 1 ml im 180 U	L. 54 600	A	37	J06BB04	Immunoglobulina epatitica

in luogo di:	023782016	Uman-big*1 flac. 3 ml im 540 U	L. 112.700	A	37	J06BB04	Immunoglobulina epatitica
leggasi:	023782016	Uman-big*1 flac. 3 ml im 540 U	L. 163.800	A	37	J06BB04	Immunoglobulina epatitica
in luogo di:	023383033	Xenar*30 cpr 500 mg	L. 15.600	A	66	M01AE02	Naprossene
leggasi:	023383033	Xenar*30 cpr 500 mg	L. 16.600	A	66	M01AE02	Naprossene

Modifiche all'Allegato 1 al Provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 12 luglio 1996:

in luogo di:	025653015	Immuno HBS*1 flac. 1 ml im 180 U	L. 37.600	A	37	J06BB04	Immunoglobulina epatitica
leggasi:	025653015	Immuno HBS*1 flac. 1 ml im 180 U	L. 54.600	A	37	J06BB04	Immunoglobulina epatitica
in luogo di:	025653027	Immuno HBS*1 flac. 3 ml im 540 U	L. 112.700	A	37	J06BB04	Immunoglobulina epatitica
leggasi:	025653027	Immuno HBS*1 flac. 3 ml im 540 U	L. 163.800	A	37	J06BB04	Immunoglobulina epatitica
in luogo di:	022547018	Immunorho*1 fl im 300 mcg + 1 fl	L. 36.100	A	37	J06BB01	Immunoglobulina anti-D (Rh)
leggasi:	022547018	Immunorho*1 fl im 300 mcg + 1 fl	L. 51.900	A	37	J06BB01	Immunoglobulina anti-D (Rh)

Modifiche all'Allegato A al Provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 17 luglio 1996:

in luogo di:	028716013	Kovinal*1 fl sol nasale 1% 30 ml	L. 22.700	B		S01GX04	Sodio nedocromile
leggasi:	028716013	Kovinal*1 fl sol nasale 1% 30 ml	L. 23.900	B		R01AC07	Sodio nedocromile
in luogo di:	028098010	Tilavist*1 flac. gtt ocul. 5 ml 2%	L. 14.900	B		S01GX04	Sodio nedocromile
leggasi:	028098010	Tilavist*1 flac. gtt ocul. 5 ml 2%	L. 14.200	B		S01GX04	Sodio nedocromile
in luogo di:	028931020	Ursolac Retard*20 cps 225 mg	L. 18.400	B		A05AA02	Acido ursodesossicolico
leggasi:	028931020	Ursolac Retard*20 cps 225 mg	L. 18.400	B	2	A05AA02	Acido ursodesossicolico

Modifiche all'Allegato B al Provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 17 luglio 1996 - Parte I:

in luogo di:	023288032	Protromplex TIM 3*1 fl iv 500 UI + 1 fl	L. 273.100	A	37	B02BD30	Trombina
leggasi:	023288032	Protromplex TIM 3*1 fl iv 500 UI + 1 fl	L. 246.000	A	37	B02BD30	Trombina

Allegato B al Provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 2 agosto 1996.

PARTE I

Farmaci aggiunti all'allegato 2 del Provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 9 luglio 1996 e all'allegato E del provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 17 luglio 1996.

AIC	Specialità
025397035	Barrier*40 bustine gran120 mg
029157017	Dermatop*crema 30 g
029157029	Dermatop*pomata 30 g
029157043	Dermatop*soluzione topica
029157031	Dermatop*unguento 30 g
024558064	Nitrocor*40 g ung 2% + sir
028039016	Noruxol*pomata 10 g
022566018	Peptichemio*1 f 0,5 ml 40 mg
024213047	Solupemid*20 bustine 400 mg

PARTE II

Farmaci eliminati dall'allegato 2 del Provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 9 luglio 1996.

AIC	Specialità
026518011	Alfaferone*1 fiala 1 ml 1.000 000 U
026518062	Alfaferone*1 fiala 1 ml 3.000.000 U
026518050	Alfaferone*1 fiala 1 ml 6.000.000 U
028820013	Alfater*1 fiala 1 ml 3 000.000 U
028820025	Alfater*1 fiala 1 ml 6.000.000 U
028292035	Cilferon-A*1 fiala 1 ml 1.000.000 U
028292023	Cilferon-A*1 fiala 1 ml 3.000.000 U
028292011	Cilferon-A*1 fiala 1 ml 6.000.000 U
027930066	Haimaferone*1 fiala 1 ml 1.000.000 U
027930027	Haimaferone*1 fiala 1 ml 3.000.000 U
027930039	Haimaferone*1 fiala 1 ml 6.000.000 U
027958014	Isiferone*1 fiala 1 ml 1.000.000 U
027958065	Isiferone*1 fiala 1 ml 3.000.000 U
027958077	Isiferone*1 fiala 1 ml 6.000.000 U

Allegato C al Provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 2 agosto 1996.

PARTE I

Farmaci aggiunti all'allegato 3 del Provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 9 luglio 1996, all'allegato C del Provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 17 luglio 1996 e all'allegato C al Provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 24 luglio 1996.

AIC	Specialità
028484018	Bioplex epato*"flebo" flac. 250 ml
028485011	Bioplex nefro*"flebo" flac. 250 ml
027402078	Bioplex normo*75 g - fl. 500 ml
029796012	Cellcept*100 cps 250 mg
029796024	Cellcept*50 cpr 500 mg
028598011	Cod n70*1 flac. 500 ml
029724010	Dotarem*1 f. 5 ml
029724022	Dotarem*1 flac. 10 ml
029724034	Dotarem*1 flac. 15 ml
029724046	Dotarem*1 flac. 20 ml
027665025	Emosint* 10 f 20 mcg
027665037	Emosint* 10 f 40 mcg
028143028	Flomex*1 flac. 1 g + f. solv. 5 ml ev
028141036	Floxef*1 flac. 2 g + f. solv. 5 ml ev
028686020	Granocyte* 5 flac lio 33,6 miu
025064041	Haimabig*1 flac. iv 10 ml
025064039	Haimabig*1 flac. iv 2 ml
029059021	Myelostim*5 flaconcini liof. 33,6 miu + 5 f. solv. 1 ml
029405014	Myoview*1 fiala
029405040	Myoview*10 fiale
029405026	Myoview*2 fiale
029405053	Myoview*20 fiale
029405038	Myoview*5 fiale
029447012	Novoseven*iv polvere liof.1,2 mg
028993057	Omniscan*10 flac. 50 ml
028993018	Omniscan*flac. 10 ml
028993020	Omniscan*flac. 15 ml
028993032	Omniscan*flac. 20 ml

AIC	Specialità
028993044	Omniscan*flac. 5 ml
031834017	Pantorc* 14 cpr 40 mg
031981018	Paxo* 14 cpr 40 mg
028639019	Provisc*siringa 0,4 ml 1%
028639021	Provisc*siringa 0,55 ml 1%
028639033	Provisc*siringa 0,85 ml 1%
031849019	Reopro*1 flac. 5 ml - 10 mg/ml
032391017	Taxotere* 1 flac 20 mg + f solv.
032391029	Taxotere* 1 flac 80 mg + f solv.
029354026	Visipaque*150 mg i/ml flac. soluz. 200 ml
029354014	Visipaque*150 mg i/ml flac. soluz. 50 ml
029354053	Visipaque*270 mg i/ml flac. soluz. 100 ml
029354038	Visipaque*270 mg i/ml flac. soluz. 20 ml
029354065	Visipaque*270 mg i/ml flac. soluz. 200 ml
9354040	Visipaque*270 mg i/ml flac. soluz. 50 ml
029354091	Visipaque*320 mg i/ml flac. soluz. 100 ml
029354077	Visipaque*320 mg i/ml flac. soluz. 20 ml
029354103	Visipaque*320 mg i/ml flac. soluz. 200 ml
029354089	Visipaque*320 mg i/ml flac. soluz. 50 ml

PARTE II
Farmaci eliminati dall'allegato 3 del Provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 9 luglio 1996.

AIC	Specialità
029021019	Pentaglobin*1 fiala 10 ml
029021021	Pentaglobin*1 fiala 20 ml
029021045	Pentaglobin*flacone infusione 100 ml
029021033	Pentaglobin*flacone infusione 50 ml
028087029	Thioxene*"600" 10 fl. liof. + 10 f. solv. 4 ml

Parte III

Modifiche all'allegato C al provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 17 luglio 1996:

in luogo di:	028645012	Nipent*iv 1 fiala 10 mg
leggasi:	028645012	Nipent*iv 1 flacone 10 mg
in luogo di:	026473025	Somastat* 1 fl. liof 3 mg+1.flsolv. iv
leggasi:	026473025	Nastoren*1 f liof. mg 3 + 1 f. solv iv

96A5157

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riammissione di notaio all'esercizio della professione

Con decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni 30 luglio 1996 il dott. Stefani Danilo, nato in Roma il 5 maggio 1957, è riammesso, a sua domanda, all'esercizio della professione di notaio ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45.

96A5125

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della Lotteria nazionale del «Film festival di Giffoni Valle Piana» e «Palio di Feltre»
(Estrazione 4 agosto 1996)

Elenco dei biglietti vincenti i premi della Lotteria nazionale del «Film festival Giffoni Valle Piana» e «Palio di Feltre», avvenuta in Roma il 4 agosto 1996:

A) *Premi di prima categoria:*

1) biglietto serie B n. 75141 di lire 2 miliardi abbinato al film «Tutta la luna»;

2) biglietto serie T n. 00497 di lire 150 milioni abbinato al Quartiere Castello;

3) biglietto serie L n. 73773 di lire 70 milioni abbinato al film «L'arcobaleno»;

4) biglietto serie L n. 96317 di lire 70 milioni abbinato al Quartiere Portoria;

5) biglietto serie F n. 91250 di lire 60 milioni abbinato al film «Il ragazzo che smise di parlare»;

6) biglietto serie I n. 51348 di lire 60 milioni abbinato al Quartiere S. Stefano;

7) biglietto serie F n. 06076 di lire 40 milioni abbinato al film «Breaking free»;

8) biglietto serie A n. 57322 di lire 40 milioni abbinato al Quartiere Duomo.

C) *Premi ai venditori dei biglietti vincenti:*

1) biglietto serie B n. 75141 L. 1.500.000;

2) biglietto serie T n. 00497 L. 900.000;

3) biglietto serie L n. 73773 L. 700.000;

4) biglietto serie L n. 96317 L. 700.000;

5) biglietto serie F n. 91250 L. 600.000;

6) biglietto serie I n. 51348 L. 600.000;

7) biglietto serie F n. 06076 L. 500.000;

8) biglietto serie A n. 57322 L. 500.000.

96A5178

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 15 maggio 1996 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, è autorizzata ad accettare, con beneficio di inventario, l'eredità disposta dalla signora Alda Pavesi con testamento olografo pubblicato per atto dott. Giancarlo Bertoli, notaio in Verbania, n. di rep. 9655/59079, consistente in beni immobili siti in comune di Casal Corte Cerro (Novara) del periziato valore di L. 18.000.000 (nota ufficio tecnico erariale di Novara 19 dicembre 1994) e in beni mobili per un ammontare di L. 87.555.766, giusta verbale di inventario 13 marzo 1990, n. di rep. 62363, per atto notaio Giancarlo Bertoli.

96A5127

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 8 agosto 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1519,25
ECU	1921,55
Marco tedesco	1022,38
Franco francese	299,86
Lira sterlina	2345,27
Fiorino olandese	910,99
Franco belga	49,604
Peseta spagnola	12,044
Corona danese	264,31
Lira irlandese	2437,94
Dracma greca	6,396
Escudo portoghese	9,945
Dollaro canadese	1108,86
Yen giapponese	14,067
Franco svizzero	1253,51
Scellino austriaco	145,29
Corona norvegese	236,72
Corona svedese	228,65
Marco finlandese	340,33
Dollaro australiano	1183,19

96A5226

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

due posti per il settore scientifico-disciplinare F07A (Medicina interna).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside di facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A5144

UNIVERSITÀ DI SIENA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la sottoindicata facoltà dell'Università di Siena, è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia

storia della filosofia moderna (settore scientifico-disciplinare M08A: Storia della filosofia)

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A5149

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lingua e cultura italiana dell'Università per stranieri di Siena (via Pantaneto n. 45 - 53100 Siena) è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Filologia italiana - Settore scientifico disciplinare n. L11B.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

96A5084

UNIVERSITÀ DI UDINE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93, del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Udine, è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di agraria:

agronomia e coltivazioni erbacee (un posto) settore scientifico disciplinare G02A.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93, del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Udine, è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di economia

organizzazione aziendale (un posto) - settore scientifico disciplinare P02D.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93, del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Udine, sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Facoltà di medicina e chirurgia

psichiatria (un posto) - settore scientifico disciplinare F11A.

urologia (un posto) - settore scientifico disciplinare F10X.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A5148

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze concernente: «Sostituzione del conservatore del registro delle imprese». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 174 del 26 luglio 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato alla pag. 38, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... il dirigente camerale avv. Francesco *Barbola* ...», leggasi: «... il dirigente camerale avv. Francesco *Barbolla* ...».

96A5194

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Calmi, 14

Segue. **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S. G Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V. E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11